



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 84/18/CONS

**RICHIAMO ALLA SOCIETA' SKY ITALIA S.R.L. AL RISPETTO DEI
PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI
TRATTAMENTO NEI NOTIZIARI DURANTE LA CAMPAGNA
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE
PER IL GIORNO 4 MARZO 2018**

(Testata "SkyTg24")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018*”;

VISTA la delibera n. 45/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Richiamo alla Società SKY Italia s.r.l. al rispetto di principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la campagna per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018 (Testata “SkyTg24”)*”;

VISTA la nota inviata alla società Sky Italia S.r.l. in data 14 febbraio 2018 (prot. n. 10860) con la quale sono state segnalate le criticità riscontrate dall’Autorità in esito all’esame dei dati riferiti ai notiziari diffusi dalla testata “*SkyTg24*” nel periodo 5-11 febbraio 2018 in relazione all’applicazione dei criteri di vigilanza declinati nell’art. 8 del regolamento di cui alla delibera n. 1/18/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;

CONSIDERATO che il 29 gennaio 2018 è scaduto il termine per la presentazione da parte dei soggetti politici delle liste nei collegi plurinominali e dei rispettivi candidati nei collegi uninominali, collegati a liste singole o in coalizione, per l’esame da parte degli Uffici centrali circoscrizionali per l’elezione della Camera o degli Uffici elettorali regionali per l’elezione del Senato (nonché dell’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d’appello di Roma);

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale in corso sono stati definiti per le emittenti private con la richiamata deliberazione dell'Autorità n. 1/18/CONS;

CONSIDERATO che l'art. 8 del predetto provvedimento declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in particolare, nell'individuare i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali diffusi nel corso della presente campagna elettorale, il comma 2 dispone che *“Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorità effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto”* e il successivo comma 4, nel fare riferimento al criterio del tempo di parola, precisa altresì che *“Ai fini della decisione, l'Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico”*;

CONSIDERATO in particolare che ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto della legge e delle relative disposizioni attuative, l'art. 8, comma 4, del citato provvedimento dispone che *“Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l'Autorità verifica, ogni settimana, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature”*;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“[omissis]...il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]”* e che *“[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con la delibera n. 45/18/CONS, in esito all’esame dei dati riferiti ai notiziari diffusi nella settimana 29 gennaio – 4 febbraio 2018, nei notiziari diffusi dalla testata “*SkyTg24*” è stata registrata una situazione non coerente con il principio della parità di trattamento tra soggetti politici secondo i criteri declinati nel citato art. 8 della delibera n. 1/18/CONS e la testata è stata conseguentemente richiamata al rispetto rigoroso dei principi di completezza e correttezza dell’informazione, nei confronti di tutti i soggetti politici;

CONSIDERATO che con la richiamata nota inviata alla società in data 14 febbraio 2018 è stata ribadita l’esigenza di assicurare un rigoroso rispetto dei criteri di cui all’art. 8, avuto riguardo anche alle nuove liste espressione di soggetti non presenti nella prima fase;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi alla settimana 12-18 febbraio 2018;

CONSIDERATO che l’esame dei predetti dati relativi ai notiziari diffusi dalla testata “*SkyTg24*” ha evidenziato ancora una situazione di criticità in relazione all’applicazione dei criteri declinati nell’art. 8 della delibera n. 1/18/CONS per quanto riguarda i tempi di parola dei soggetti politici “*Forza Italia*”, “*Liberi e uguali*” e “*Noi con l’Italia*” che risultano sottostimati (rispettivamente pari a 14,25%, a 3,68% e a 0,98%), e i tempi di parola dei soggetti “*+Europa*” (8,96%), “*Italia Europa Insieme*” (6,13%), “*Lega*” (13,23%) e “*Fratelli d’Italia*” (9,78%) che risultano sovrastimati; non hanno registrato alcun tempo, inoltre, diverse nuove liste espressione di soggetti non presenti nella prima fase;

RILEVATO pertanto che nei notiziari diffusi dalla testata “*SkyTg24*” nel periodo considerato si è registrata una situazione non coerente con il principio della parità di trattamento tra soggetti politici secondo i criteri declinati nel citato art. 8 della delibera n. 1/18/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere un richiamo alla società Sky Italia S.r.l. affinché nei notiziari trasmessi nella settimana 19-25 febbraio 2018 e nel prosieguo della campagna elettorale assicuri, anche nei confronti dei soggetti politici indicati, il più rigoroso rispetto dei principi a tutela del pluralismo informativo attraverso la parità di trattamento e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 della delibera n. 1/18/CONS;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata "SkyTg24". Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

la società Sky Italia S.r.l. ad assicurare nei notiziari, durante la settimana 19-25 febbraio 2018 e nel prosieguo della campagna elettorale, la più rigorosa e corretta applicazione dei principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista ed equilibrio nei confronti di tutti i soggetti politici, al fine di garantire, nei termini di cui in premessa, la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 della delibera n. 1/18/CONS.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei dati. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi